



TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - TFR

All'atto della risoluzione del rapporto, l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dalla normativa vigente:

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (generalmente tra il 10 ed il 15 del mese) dell'indice Istat da utilizzare ai fini della rivalutazione del fondo t.f.r.

Al 31 dicembre di ogni anno la somma complessivamente accantonata al 31/12 dell'anno precedente, viene rivalutata (comma 4° articolo 2120 del codice civile) mediante un meccanismo di indicizzazione a base composta, costituito da due componenti: un tasso a misura fissa dell'1,50% ed un tasso a misura variabile pari al 75,00% dell' aumento (rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT.

In caso di erogazione del TFR in corso d'anno (per liquidazione o anticipazione), l'indice da considerare è quello relativo al mese precedente (per le liquidazioni intervenute entro il 14 del mese) o del mese in corso (per le liquidazioni intervenute dopo il 14 del mese). In questo caso il tasso dell'1,50% è considerato pro quota in dodicesimi.

